R E G I O N E P U G L I A
AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITA' URBANA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI e BONIFICHE

Fondo per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla L. 549/95 art. 3 comma 27- Legge 22/01/1997 n.5,art. 15

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE PUGLIA ED I SOGGETTI ATTUATORI, BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI CONCESSI.

Comune di.....

Codice
Fiscale.....

ART. 1
(Generalità)

I rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti attuatori, beneficiari dei finanziamenti di cui alla L. 549/95 art. 3 comma 27- Legge 22/01/1997 n.5, art. 15 sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

ART.2
(Soggetti attuatori)

Per soggetto attuatore si intende il soggetto al quale la Regione Puglia assegna il finanziamento e che procede all'esecuzione dell'intervento ed alla liquidazione dei vari pagamenti.

ART.3
(Progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi)

La progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi sono regolati dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, relative ai lavori pubblici, ed in particolare dalla L. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla L.R. n.13/01 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4
(Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento)

Ai fini della realizzazione di tutte le fasi degli interventi infrasrutturali oggetto del finanziamento regionale di cui al presente disciplinare, il soggetto attuatore individua, quale soggetto responsabile del singolo intervento, il "responsabile unico del procedimento" che ad integrazione delle funzioni previste dalla L. 241/90 e dall'art. 8 del D.P.R. 21.12.99, n.554 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 163/2006 e successive modificazioni), svolge i seguenti compiti:

a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi e delle modalità di esecuzione;
b) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti , ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;

ART. 5
(Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento)

Il soggetto attuatore, entro il termine **max di 60 giorni** dalla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, provvede ad inviare al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia:

- il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo ai sensi della L. 163/2006 e s. m. e i. con il relativo quadro economico;
- il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

Il soggetto attuatore, entro il termine **max di 180 gg** dalla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, procede all'appalto ed all'aggiudicazione dei lavori secondo la normativa vigente in materia di LL.PP.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il soggetto attuatore trasmette al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche i provvedimenti di approvazione della gara di appalto, nonché il quadro economico definitivo, **con l'evidenziazione delle economie di gara**, redatto – per quanto attiene le spese generali - con i criteri di cui al successivo art. 9, sulla base del quale il suddetto Servizio provvede all'emissione dell'atto di rideterminazione del finanziamento concesso ed alla relativa anticipazione. **L'importo del finanziamento definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto attuatore e tutte le spese eccedenti sono a suo completo carico.**

I tempi di attuazione dell'intervento sono quelli indicati nel cronoprogramma contenuto nell' Elaborato tecnico presentato ed, ove non riportati, dovranno essere presentati unitamente al presente disciplinare, regolarmente sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto attuatore, con decorrenza in pari data.

La Regione, una volta determinato l'importo delle spese generali ammissibili, rimane estranea per quanto attiene la suddivisione di tale importo ai vari soggetti aventi diritto.

Art.6

(Imprevisti e lavori in economia)

La voce di spesa per imprevisti e lavori in economia riportata nel quadro economico di progetto viene ammessa nel limite massimo complessivo del 7% delle economie determinatesi a seguito di aggiudicazione.

ART.7

(Spese generali)

Per spese generali si intendono le voci previste nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto attuatore quali: rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, spese di gara, sicurezza, collaudi tecnici, collaudo tecnico- amministrativo, consulenze o supporto, responsabile unico di procedimento. Tali spese saranno riconosciute ammissibili per un importo massimo corrispondente ad una percentuale non superiore alle aliquote sotto specificate, per importo dei lavori posto a base di gara:

				Importo progetto	**% max ammissibile**
	Fino		€	250.000,00	19%
€	250.000,01	÷	€	500.000,00	17%
€	500.000,01	÷	€	2.500.000,00	14%
€	2.500.000,01	÷	€	5.000.000,00	13%
	Oltre		€	5.000.000,00	12%

Per gli incentivi e spese previsti dall'art.93 della L.163/2006 e s. m. e i., da ricomprendersi tra le voci delle spese generali di cui al comma precedente, la percentuale effettiva da riconoscere, nel limite massimo come per legge, deve essere stabilita dal regolamento adottato dal soggetto attuatore, con riparto tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

ART. 8

(Ammissibilità della spesa)

Le spese effettuate dai soggetti attuatori devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Ai fini delle attività di verifica e controllo, tali documenti, da produrre in copia conforme all'originale e conservati presso il Soggetto attuatore in originale, devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione alla quale si riferiscono, la data dell'operazione, pena la non ammissibilità.
L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non é ammissibile.

Non sono ammissibili :

a) le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti;

b) le spese di funzionamento in generale;

c) le spese per le quali non vi sia la dimostrazione inequivocabile dell'avvenuto pagamento, secondo la normativa vigente.

ART. 9
(Erogazioni)

L'erogazione del contributo definitivamente concesso avverrà con le seguenti modalità:

- Anticipazione del 7% del costo dell'intervento rideterminato a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, previa attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
- Erogazioni successive per stati di avanzamento lavori, relative alle spese ammissibili sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato. Dette erogazioni restano subordinate alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge per le quali sono state disposte precedenti erogazioni da parte della Regione;
- Saldo finale del contributo definitivamente assegnato e quantificato previo invio al Settore Gestione rifiuti e Bonifiche del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; del provvedimento di approvazione del suddetto certificato di collaudo o di regolare esecuzione; della rendicontazione finale di tutte le spese sostenute per l'attuazione dell'intervento, debitamente approvata con specifico provvedimento.

Di norma le erogazioni vengono disposte nel temine di 60 giorni dalla richiesta, nel corso dei lavori e, nel termine di 90 giorni dalla richiesta di saldo finale.

ART. 10
(Eccedenza di spesa)

Ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivamente concesso è a carico del soggetto attuatore, essendo escluso che gli eventuali oneri eccedenti tale limite possano essere automaticamente alimentati con economie di altri progetti o possano gravare sul bilancio regionale.

ART. 11
(Controlli)

I competenti servizi della Regione, possono effettuare, se lo ritengono necessario per l'efficacia dell'intervento e con le modalità che riterranno più opportune, controlli sull'avanzamento dei singoli progetti e più in generale sull'attività tecnico-amministrativa del soggetto attuatore concernente l'intervento. Tali verifiche, anche ove operate, non esimono tuttavia il soggetto attuatore dalla sua responsabilità nella regolare ed efficiente esecuzione delle opere.

ART.12

(Revoche)

Alla Regione é riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni del presente disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonchè alle norme di buona amministrazione. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove per imperizia o altro comportamento il soggetto attuatore comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento. E' facoltà, inoltre, della Regione di utilizzare il potere di revoca nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al soggetto attuatore, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

Nel caso di revoca, il soggetto attuatore é obbligato a realizzare a proprie spese l'intervento ed a restituire alla Regione le somme da quest'ultima anticipate.

ART. 13

(Norme di salvaguardia)

La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che dovessero sorgere per la realizzazione dell'intervento finanziato.

Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

ART. 14

(Sottoscrizione del presente atto)

Il presente disciplinare deve essere sottoscritto per accettazione da parte del Legale rappresentante dell'Ente beneficiario finale, dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente del Servizio Ecologia e restituito entro e non oltre **DIECI** giorni dalla data di notifica dello stesso, facendo fede i timbri postali di spedizione.

PER ACCETTAZIONE :

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE BENEFICIARIO
Sig.Sindaco del Comune di _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ciclo dei Rifiuti e Bonifica
Dott. Giovanni Campobasso _____

Il Funzionario A.P.
Dott.ssa Teresa Pice _____

(Luogo e data)

Modugno_____

REGIONE PUGLIA